



Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana



*Note agli articoli stralciati dal ddl 1030/A e
trasmessi dalla Presidenza alla III Commissione il
13/01/2026*

Documento n. 3 - 2026 del Servizio Bilancio
Documento n. 2 - 2026 del Servizio Studi

Servizio Bilancio e Servizio Studi
XVIII Legislatura - 19 gennaio 2026



Servizio Bilancio e Servizio Studi

I documenti possono essere richiesti alla segreteria
dei Servizi: tel. 091 705 4746 - mail:
serviziobilancio@ars.sicilia.it
tel. 091 705 4752 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

Indice

SCHEMA INFORMATIVA.....	4
Considerazioni generali sugli effetti finanziari del disegno di legge.....	5
Nota	6
Articolo 29.....	6
<i>Modificazioni alla legge regionale luglio 2000 n. 14</i>	<i>6</i>
Articolo 30.....	6
<i>Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2015, n. 29 in materia di autorizzazione unica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia</i>	<i>6</i>
Articolo 54.....	7
<i>Norme finalizzate all'accelerazione delle procedure di liquidazione dei consorzi ASI.....</i>	<i>7</i>
Articolo 66.....	10
<i>Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 22 ottobre 2025, n. 31. Misure straordinarie in favore della zootecnia.....</i>	<i>10</i>
Articolo 96.....	11
<i>Norma di interpretazione autentica dell'articolo 75 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 in materia di rapporto di lavoro con l'Amministrazione forestale.....</i>	<i>11</i>
Articolo 98.....	12
<i>Norme in materia di danni arrecati dalla fauna selvatica</i>	<i>12</i>
Articolo 123.....	12
<i>Istituzione del Punto Unico di Contatto per la Transizione Energetica.....</i>	<i>12</i>

SCHEMA INFORMATIVA

Numero	1030/A Stralcio III Comm
Titolo	
Iniziativa	Parlamentare
Settore di intervento	Attività produttive
Numero di articoli	7
Commissione competente	III
Commissione per il parere	

Considerazioni generali sugli effetti finanziari del disegno di legge

Il disegno di legge reca disposizioni normative sia di natura ordinamentale, prive di nuovi o maggiori oneri e, pertanto, senza effetti finanziari, sia disposizioni che, indipendentemente dalla loro qualificazione ordinamentale, presentano profili di onerosità. Nel testo di legge, solo l'articolo 123 – concernente l'autorizzazione di spesa sull'" Istituzione del Punto Unico di Contatto per la Transizione Energetica", ha una esplicita quantificazione degli oneri, per un importo, per l'esercizio finanziario del triennio 2026, pari a 250.000 euro.

Tab. 1 Interventi quantificati nel disegno di legge 1030/A stralcio I

ESERCIZIO FINANZIARIO	2026	2027	2028	Totale 2026-2028
Nuove autorizzazioni di spesa con istituzione di un nuovo capitolo	250.000	-		250.000

Tuttavia, si rileva che diversi articoli del testo in esame, pur in assenza di oneri espressamente quantificati, presentano profili di criticità sotto il profilo finanziario per cui sono necessari chiarimenti da parte del Governo, anche per il tramite di una relazione tecnica, nonché un approfondimento nel corso dell'esame parlamentare.

Si osserva, inoltre, che le disposizioni, nell'attuale formulazione, non recano una copertura finanziaria. Ne consegue la necessità di procedere all'individuazione delle risorse, non solo ai fini della quantificazione e dell'autorizzazione dell'intervento, ma anche per la copertura dei relativi oneri, nel rispetto delle regole di contabilità pubblica e dei principi di coordinamento della finanza pubblica, anche mediante apposita relazione tecnica idonea a dimostrarne la sostenibilità finanziaria.

Inoltre, considerato il carattere eterogeneo degli interventi, sarebbe opportuno che il provvedimento recasse una norma finanziaria conclusiva e delle correlate tabelle recanti i prospetti riepilogativi degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni in esso contenute, con l'indicazione, tra l'altro,

delle missioni e dei programmi di spesa, dei capitoli, degli assessorati competenti, nonché delle conseguenti variazioni di bilancio e delle risultanti.

A seguire, si analizzano i profili finanziari, oltre che di merito, delle disposizioni in esame.

Nota

La numerazione degli articoli è quella delle norme originarie stralciate dal ddl 1030/A e trasmesse alla III Commissione dalla Presidenza il 13/01/2026

Articolo 29

Modificazioni alla legge regionale luglio 2000 n. 14

La disposizione è volta ad anticipare la riscossione ed il relativo accertamento delle entrate dovute annualmente dai concessionari di idrocarburi.

Articolo 30

Modifiche alla legge regionale 20 novembre 2015, n. 29 in materia di autorizzazione unica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia

Con l'articolo si prevede che il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia sia subordinato alla **preventiva prestazione**, da parte dell'istante, **di polizza fideiussoria** a prima richiesta, rilasciata da istituto bancario o da intermediario vigilato, **a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'atto autorizzatorio**.

Sotto il profilo del *drafting* si segnala l'opportunità di intervenire diversamente rispetto a quanto proposto. Mentre, infatti, l'articolo in commento propone l'introduzione di un articolo 2 *bis* alla legge regionale 20 novembre 2015, n. 29, appare più corretto intervenire all'interno dell'articolo 2 della medesima legge regionale.

L'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 29/2015 individua la

documentazione che il proponente deve allegare all'istanza di autorizzazione unica, in ordine alle aree su cui realizzare gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia. Si segnala peraltro che l'articolo 2 rinvia della legge regionale n. 29/2015 rinvia all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 oramai abrogato. Pertanto, il riferimento esterno andrebbe sostituito con l'articolo 9 del decreto legislativo n. 190/2024.

Si segnala che la normativa nazionale prevede, all'articolo 9, comma 10, che la determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico, tra le altre cose reca “l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, con l'analitica stima dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi, **l'indicazione delle garanzie finanziarie e del termine entro il quale il soggetto proponente è tenuto a prestarle, comunque non oltre centoventi giorni dalla data di rilascio del provvedimento autorizzatorio stesso**, nonché le compensazioni territoriali ovvero ambientali a favore dei comuni stabilite in sede di conferenza di servizi per la realizzazione dell'intervento, entro un limite non inferiore all'1 per cento e non superiore al 4 per cento del valore economico della produzione attesa durante la vita utile dell'impianto, al netto del valore dell'energia eventualmente autoconsumata. Le garanzie finanziarie e le compensazioni di cui alla presente lettera non sono dovute nel caso di interventi realizzati su superfici edificate ovvero sulle strutture di copertura ricadenti nei parcheggi”.

Articolo 54

Norme finalizzate all'accelerazione delle procedure di liquidazione dei consorzi ASI

L'articolo apporta modifiche alla normativa relativa alla liquidazione dei Consorzi per le Aree di Sviluppo Industriale (ASI).

- **Comma 1:** modifica la disciplina del trasferimento degli impianti idrici dei Consorzi ASI in liquidazione. Stabilisce che la proprietà degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione (art. 19, co. 2, lett. c-bis) è trasferita a **titolo gratuito ai Comuni** nel cui territorio ricadono, i quali subentrano nei

gestori del Servizio Idrico Integrato.

- **Comma 2:** modifica le procedure di vendita dei beni immobili del patrimonio consortile (art. 19, co. 9). La vendita deve avvenire con riferimento ai valori di stima determinati **a titolo gratuito dall'IRSAP** (Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive), su richiesta del commissario liquidatore.
- **Comma 3:** aggiunge il comma *9-septies*, che definisce i prezzi di vendita dei beni immobili in liquidazione:
 - **Edifici (lett. a):** Il prezzo di vendita è pari al **valore minimo pubblicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate**. Alle imprese insediate che esercitano il diritto di prelazione, sono riconosciute e decurtate dal prezzo le spese di manutenzione straordinaria già effettuate e certificate, fino al 15% del valore dell'immobile.
 - **Suoli Produttivi (lett. b):** Il prezzo di vendita è quello fissato dal decreto del 2009 in materia, attualizzato secondo i parametri ISTAT.
 - **Suoli Agricoli/Capacità Edificatoria Equivalente (lett. c):** Il prezzo di vendita è pari al **Valore Agricolo Medio (VAM)** pubblicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate.
 - **Infrastrutture non trasferite (lett. d):** Il prezzo di vendita è basato sul costo originario di investimento o su una valutazione esterna del Consorzio ASI proprietario.
- **Comma 4:** introduce una clausola di salvaguardia per le attività commerciali. È fatto salvo il diritto al **mantenimento delle attività commerciali** già autorizzate in immobili (anche parzialmente) in favore dei soggetti che ne hanno la disponibilità, anche per i futuri aventi causa.

Profili di illegittimità costituzionale: il comma 1 presenta dubbi di legittimità costituzionale nella misura in cui **trasferisce automaticamente ex lege**, seppur a titolo gratuito, **la proprietà degli impianti ai comuni nel cui detti impianti ricadono senza apprestare le risorse necessarie** per la loro

gestione così ledendo l'autonomia finanziaria e patrimoniale degli enti in questione e il principio di corrispondenza tra funzioni assegnate e risorse trasferite di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 119 Cost. **Sul punto, si rammenta che l'articolo 19, comma 2, della legge n. 196/2009 stabilisce che le regioni devono indicare la copertura finanziaria delle leggi che comportano nuovi o maggiori oneri, anche per altre amministrazioni pubbliche, in conformità all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.**

Si evidenzia pertanto l'esigenza di quantificare puntualmente gli oneri e di individuare la relativa copertura finanziaria, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica. L'articolo 17 della stessa legge disciplina le modalità di copertura, mentre la relazione tecnica costituisce lo strumento essenziale per dimostrare gli effetti finanziari e la neutralità della norma.

La Corte dei conti – Sezione regionale Lazio, con deliberazione n. 102/2024/RQ, ha sottolineato che l'assenza di quantificazione e copertura degli oneri, anche se ricadenti su altri enti, costituisce violazione dell'articolo 19 della legge n. 196/2009. La Corte costituzionale ha inoltre evidenziato, in riferimento all'articolo 119, quarto comma, Cost., la necessità di correlare le funzioni attribuite agli enti territoriali alle risorse assegnate. Sul punto, la Corte ha precisato che l'autonomia finanziaria degli enti territoriali non implica una garanzia quantitativa rigida: le risorse possono subire modifiche, anche in diminuzione, purché ciò non renda difficile o impossibile l'effettivo esercizio delle funzioni ad essi attribuite. Alla luce di quanto sopra, si ribadisce la necessità di procedere, qualora la disposizione determini una significativa alterazione degli equilibri di bilancio degli enti locali, alla quantificazione puntuale degli oneri e all'individuazione della relativa copertura finanziaria.

Il comma 4 sembra violare le norme civilistiche sulla successione nei contratti in essere nella misura in cui non pone neppure una minima disciplina temporale della norma di salvaguardia in questione.

Articolo 66

Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 22 ottobre 2025, n. 31. Misure straordinarie in favore della zootecnia

La disposizione interviene sull'articolo 22 della legge regionale n. 31 del 2025, che ha istituito un contributo per le imprese zootecniche per l'acquisto di mangimi, al fine di fronteggiare i danni causati dalla siccità.

La norma originaria limitava il beneficio alle "piccole imprese zootecniche" e a quelle "con un numero massimo di cento capi in lattazione".

L'articolo elimina entrambi questi limiti, ampliando così la platea dei beneficiari del contributo a tutte le imprese zootecniche, indipendentemente dalla loro dimensione.

Secondo quanto previsto dalla norma originaria, l'aiuto è concesso nei limiti del de minimis.

Criticità: La disposizione determina un ampliamento della platea dei beneficiari dell'indennità, con potenziali effetti finanziari a carico del bilancio regionale che non risultano puntualmente quantificati. Al riguardo, si rileva la necessità di acquisire una relazione tecnica, quale strumento essenziale a corredo del disegno di legge, idonea a evidenziare le conseguenze finanziarie derivanti dall'estensione del beneficio ovvero a dimostrarne l'eventuale neutralità finanziaria.

Qualora si intendesse mantenere l'attuale stanziamento di bilancio, si osserva altresì l'esigenza di qualificare espressamente tale stanziamento come limite massimo di spesa, con previsione dell'erogazione del beneficio nei limiti delle risorse disponibili e fino a esaurimento delle stesse, al fine di assicurare il rispetto dei principi di equilibrio di bilancio e di copertura finanziaria di cui all'articolo 81 della Costituzione.

Articolo 96

Norma di interpretazione autentica dell'articolo 75 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 in materia di rapporto di lavoro con l'Amministrazione forestale

La disposizione fornisce l'interpretazione autentica dell'articolo 75, commi 1 e 2, della legge regionale n. 3 del 2024 (Legge di stabilità) in materia di punteggio di anzianità dei lavoratori forestali con contratto a tempo determinato.

Nello specifico, il comma 1 chiarisce che il riconoscimento d'ufficio del punteggio per l'anzianità di servizio maturata prima del 31 dicembre 1990 (in deroga ai termini di presentazione dell'istanza previsti dalla legge di riordino n. 16 del 1996) spetta esclusivamente ai lavoratori che risultavano già iscritti nelle graduatorie distrettuali alla data di entrata in vigore della norma che si interpreta (31 gennaio 2024), escludendo la possibilità di riammissioni o nuove iscrizioni per soggetti non presenti negli elenchi.

Il comma 2, invece, dispone l'abrogazione dei commi 3 e 4 del medesimo articolo 75. Per l'effetto, viene soppressa la disposizione che estendeva, su istanza, le norme sul turnover e sblocco delle assunzioni (art. 13, comma 90, L.R. 16/2022) ai soggetti con almeno 51 giornate lavorative, nonché la norma che limitava l'applicazione della disciplina alla sola formazione delle graduatorie dei contingenti del Corpo Forestale.

Profili di criticità costituzionale: trattandosi di norma di **interpretazione autentica**, occorre verificare il rispetto dei presupposti di legittimità individuati dalla Corte costituzionale in materia. In tal senso, si ritiene opportuno un maggior approfondimento istruttorio e di merito allo scopo di valutare se la norma di interpretazione in esame chiarisca una delle possibili variabili di senso della norma oggetto di interpretazione, secondo quanto richiesto dalla giurisprudenza della Consulta.

Articolo 98

Norme in materia di danni arrecati dalla fauna selvatica

La disposizione modifica in modo sostanziale l'articolo 7 della legge regionale n. 33 del 1997, che disciplina gli indennizzi per i danni causati dalla fauna selvatica alle imprese agricole.

Il testo attuale della l.r. 33/1997 prevede un unico indennizzo per tutti i tipi di danno (a produzioni, bestiame e opere), con un massimale del 60% del danno. Tali indennizzi devono essere concessi nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, secondo il regime de minimis agricolo (Reg. UE n. 1408/2013).

L'articolo in commento da un lato, sostituisce il comma 1 e nella nuova formulazione viene previsto l'indennizzo ai soli danni a "opere e manufatti", per i quali il massimale viene innalzato dal 60% all'80%.

Dall'altro, introduce i nuovi commi 1-bis e 1-ter, che prevedono una disciplina separata e più favorevole per i danni alle produzioni che superino il 10% della Produzione Lorda Vendibile (PLV) dell'azienda, stabilendo che, in tal caso, l'indennizzo può arrivare fino al 100% del danno. Si introduce anche il vincolo secondo cui il 50% dell'indennizzo ricevuto deve essere reinvestito dall'agricoltore in opere di prevenzione (recinzioni, cani da pastore, etc.).

Articolo 123

Istituzione del Punto Unico di Contatto per la Transizione Energetica

Si provvede a istituire, presso l'Assessorato regionale dell'energia e i servizi di pubblica utilità, il Punto Unico di Contatto per la Transizione Energetica (PUCTE) per fornire supporto a imprese, PMI, privati ed enti locali nell'accesso ai finanziamenti e ai contributi in ambito energetico, energie rinnovabili, idrico e rifiuti. Il PUCTE dovrà assicurare informazioni sui bandi disponibili, assistenza nella compilazione della documentazione, coordinamento con gli enti competenti e sinergie con enti di alta specializzazione, Università e Assessorati coinvolti; nonché promuovere

forme di cooperazione con gli enti locali.

Le modalità organizzative e operative del PUCTE, i criteri per l'erogazione dei servizi, i termini procedi mentali e le forme di coordinamento con gli enti locali e le amministrazioni competenti sono rinviate a un decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia, “d'intesa con l'Assessore per l'energia e ai servizi di pubblica utilità”.

Criticità: si rammenta che l'intesa si prevede tra enti o organi di pari rango e, pertanto, è qui prevista erroneamente. Il decreto pertanto dovrebbe essere adottato dall'assessore di riferimento.

Si rileva che, nell'ambito del testo di legge, il solo articolo 123, concernente l'istituzione del “Punto Unico di Contatto per la Transizione Energetica”, reca un'esplicita quantificazione degli oneri, prevedendo un'autorizzazione di spesa pari a euro 250.000 per l'esercizio finanziario 2026.

In relazione a tale previsione, si evidenzia la necessità di acquisire una relazione tecnica da parte del competente Dipartimento, al fine di verificare la congruità e la correttezza della quantificazione dell'onere autorizzato, nonché la coerenza dello stanziamento rispetto alle attività da svolgere, alle risorse strumentali e all'eventuale fabbisogno di personale connesso all'istituzione della nuova struttura.